

A cura di Danilo Randazzo

Modello 770/2024: scadenza e novità per i sostituti d'imposta

Categoria: **Dichiarazione**
Sottocategoria: **Modello redditi 2024**

Il direttore dell'Agenzia delle Entrate con provvedimento del 26 febbraio 2024 ha approvato il modello 770 2024 per la presentazione delle dichiarazioni del sostituto d'imposta. Con successivo provvedimento del 28 febbraio, ha diffuso le specifiche tecniche per la trasmissione. Tutti i sostituti d'imposta, obbligati alla presentazione, devono trasmettere il modello entro il 31 ottobre 2024. La struttura del modello è ormai consolidata, le novità di questa edizione non sono rilevanti ma degne di nota.

Di cosa si tratta?

Premessa	2
Soggetti obbligati e composizione del modello 770/2023	2
Il frontespizio	4
Il quadro ST e SV	7
Il quadro SX	10
Riferimenti normativi	11

Premessa

Nel **modello 770/2024 (periodo di imposta anno 2023)** vanno indicati i dati delle ritenute operate e dei relativi versamenti, le compensazioni operate ed i crediti d'imposta utilizzati nonché i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi. Tra le novità del 770/2024, la nota per l'emergenza alluvionale nei Quadri ST e SV e la nuova colonna per la gestione del credito da Trattamento integrativo speciale nel Quadro SX.

Soggetti obbligati e composizione del modello 770/2023

L'invio del modello 770 è possibile a condizione che il sostituto abbia trasmesso la Certificazione unica entro i seguenti termini:

- ➔ 18 marzo 2024 per le CU relative a redditi che dovranno essere indicate nelle precompilate;
- ➔ 31 ottobre 2024 per le CU relative ai redditi non dichiarabili con la precompilata.

Sono tenuti a presentare la dichiarazione Mod. 770/2024 i soggetti che nel 2023 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ovvero:

- le società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione) residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti non commerciali (enti pubblici, tra i quali sono compresi anche regioni, province, comuni, e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
- le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali istituite ai sensi degli artt. 22 e 23 della L. 8 giugno 1990, n. 142, e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;
- le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
- i Trust;
- i condomini;
- le società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) residenti nel territorio dello Stato;
- le società di armamento residenti nel territorio dello Stato;
- le società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato;
- le società o le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato;
- le aziende coniugali, se l'attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato;
- i gruppi europei d'interesse economico (GEIE);
- le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
- le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
- le persone fisiche che operano le ritenute alla fonte ed aderiscono al regime forfetario;
- le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo;

- i curatori fallimentari, i commissari liquidatori, gli eredi che non proseguono l'attività del sostituto d'imposta estinto.



OSSERVA – Per effetto dell'entrata in vigore del nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019), rientrano tra i soggetti obbligati anche i "curatori della liquidazione giudiziale". In caso di operazioni societarie straordinarie con estinzione del soggetto preesistente, in quanto sottoposto a liquidazione giudiziale, e senza prosecuzione dell'attività, la dichiarazione deve essere presentata dal curatore della liquidazione giudiziale.

Composizione del modello

La dichiarazione Mod. 770/2024 si compone di un frontespizio e di quadri staccati, inviabili separatamente. I quadri staccati sono:

- **Quadro SF** relativo ai redditi di capitale, ai compensi per avviamento commerciale e ai contributi degli enti pubblici e privati, nonché alla comunicazione dei redditi di capitale non imponibili o imponibili in misura ridotta, imputabili a soggetti non residenti;
- **Quadro SG** relativo alle somme derivanti da riscatto di assicurazione sulla vita e capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione nonché rendimenti delle prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie con funzione previdenziale;
- **Quadro SH** relativo ai redditi di capitale, ai premi e alle vincite, ai proventi delle accettazioni bancarie, nonché ai proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti;
- **Quadro SI** relativo al riepilogo degli utili e dei proventi equiparati pagati nell'anno 2023;
- **Quadro SK** relativo alla comunicazione degli utili ed altri proventi equiparati corrisposti da soggetti residenti e non residenti;
- **Quadro SL** relativo ai proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio) di diritto italiano ed estero, soggetti a ritenuta a titolo di acconto;
- **Quadro SM** relativo ai proventi derivanti dalla partecipazione OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio) di diritto italiano ed estero, soggetti a ritenuta a titolo d'imposta;
- **Quadro SO** relativo alle comunicazioni che devono essere effettuate dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni che possono generare plusvalenze a norma dell'art. 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del TUIR e alla segnalazione da parte delle società fiduciarie dei dati utili alla liquidazione dell'IVIE per i soggetti da essi rappresentati;
- **Quadro SP** relativo alle ritenute operate sui titoli atipici;
- **Quadro SQ** relativo ai dati dei versamenti dell'imposta sostitutiva applicata sui proventi dei titoli obbligazionari di cui al D.Lgs. n. 239 del 1996, nonché di quella applicata sugli utili derivanti dalle azioni e dai titoli simili immessi nel sistema del deposito accentrato gestito dalla Monte titoli S.p.A. di cui all'art. 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973;
- **Quadro SS** relativo ai dati riassuntivi concernenti quelli riportati nei diversi quadri del modello di dichiarazione;
- **Quadro DI** riservato ai soggetti che nel 2023 hanno presentato una o più dichiarazioni integrative relative agli anni passati da cui emergerebbero maggiori crediti di imposta. Ciò consente l'utilizzo del credito in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati

a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

- **Quadro ST** concernente le ritenute operate, le trattenute per assistenza fiscale, le imposte sostitutive effettuate, nonché dei versamenti relativi alle ritenute e imposte sostitutive sopra indicate;
- **Quadro SV** relativo alle trattenute di addizionali comunali all'IRPEF e alle trattenute per assistenza fiscale, nonché i relativi versamenti;
- **Quadro SX** relativo al riepilogo dei crediti e delle compensazioni effettuate ai sensi del D.P.R. n. 455 del 1997 e ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. n. 241 del 1997.
- **Quadro SY** relativo a somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e ritenute da articolo 25 del decreto-legge n. 78 del 2010. Il presente prospetto deve essere altresì utilizzato per l'indicazione delle somme corrisposte ai percipienti esteri privi di codice fiscale.

Il frontespizio

Il frontespizio è la parte iniziale e introduttiva della dichiarazione. Esso si compone di 2 pagine:

1	→	La prima pagina contiene l'informativa al trattamento dei dati (art. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679);
2	→	La seconda pagina contiene le informazioni sul sostituto d'imposta e sui contenuti della dichiarazione da trasmettere telematicamente, ovvero: le modalità di presentazione, gli eventi eccezionali, la redazione della dichiarazione, impegno alla presentazione telematica ed il visto di conformità.

Eventi eccezionali

La casella "Eventi eccezionali", posta in alto a destra del frontespizio del modello, deve essere compilata dal sostituto d'imposta che si avvale della sospensione del termine di presentazione della dichiarazione prevista al verificarsi di eventi eccezionali. In particolare devono essere indicati uno dei seguenti codici, in relazione alla casistica verificatasi:

- **1** - per i soggetti vittime di richieste estorsive;
- **99** - per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali.



OSSERVA - I soggetti colpiti da altri eventi eccezionali dovranno indicare nell'apposita casella il codice 99. In caso di contemporanea presenza di più situazioni riguardanti diversi eventi eccezionali, andrà indicato il codice dell'evento che prevede, per gli adempimenti fiscali, un periodo di sospensione più ampio. Nei quadri ST e SV sono state previste apposite codifiche per l'indicazione degli importi sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

TIPO DI DICHIARAZIONE	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Protocollo dichiarazione inviata	Eventi eccezionali
------------------------------	------------------------	---------------------------	----------------------------------	--------------------

Redazione della dichiarazione e modalità di presentazione																	
REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	QUADRI COMPILATI E RITENUTE OPERATE																
	SF	SG	SH	SI	SK	SL	SM	SO	SP	SQ	SS	DI	ST	SV	SX	SY	
Tipologia invio	Dipendente		Autonomo			Capitali		Locazioni brevi		Altre ritenute			Incaricato in gestione separata				
Casi di non trasmissione dei quadri ST, SV e/o SX	Codice fiscale altro incaricato					Sostituto		Dipendente		Autonomo		Capitali		Locazioni brevi		Altre ritenute	
	Codice fiscale altro incaricato					Sostituto		Dipendente		Autonomo		Capitali		Locazioni brevi		Altre ritenute	

Nella sezione **“Redazione della dichiarazione”** è presente il campo **“Tipologia invio”** che deve essere compilato per indicare quale tipologia di invio è effettuata attraverso il presente modello. È data facoltà al sostituto di trasmettere i dati separatamente in più flussi ovvero in un unico flusso. In particolare indicare:

- **1** - nel caso in cui il sostituto opti per trasmettere un unico flusso contenente i dati riferiti ai diversi redditi gestiti nel modello 770/2024 (redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di capitale, redditi di locazione breve e redditi diversi);
- **2** - nel caso in cui il sostituto opti per inviare separatamente i dati relativi ai diversi redditi gestiti nel modello 770/2024 (redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di capitale, redditi di locazione breve e redditi diversi). Il sostituto può effettuare invii separati anche senza avvalersi di un altro soggetto incaricato.

La sezione “Quadri compilati e ritenute operate”	→	deve essere utilizzata per indicare i quadri che compongono la dichiarazione, barrando le relative caselle.
La casella “Incaricato in gestione separata”	→	va barrata dall’intermediario qualora il sostituto abbia aderito alla gestione separata e si sia avvalso del suo ausilio per la predisposizione della presente dichiarazione.
La sezione “Gestione separata”	→	deve essere compilata qualora il sostituto si voglia avvalere della facoltà di trasmettere i dati separatamente in più flussi.



Esempio

Il sostituto ha effettuato ritenute su redditi di lavoro dipendente ed autonomo e decide di aderire alla gestione separata. I dati relativi alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo verranno inviati dal Consulente del Lavoro Mario Rossi, mentre i dati relativi alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo verrà inviato dal Commercialista Bianchi Giulio. Vediamo come compilare il quadro **“Redazione della dichiarazione”**.

REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE		QUADRI COMPILATI E RITENUTE OPERATE																	
		SF	SG	SH	SI	SK	SL	SM	SO	SP	SQ	SS	DI	ST	SV	SX	SY		
Tipologia invio	2	Dipendente		Autonomo				Capitali		Locazioni brevi		Altre ritenute			X	X	X		
Casi di non trasmissione dei quadri ST, SV e/o SX	<input type="checkbox"/>	X															X		
		GESTIONE SEPARATA																	
		Codice fiscale altro incaricato		Sostituto		Dipendente		Autonomo		Capitali		Locazioni brevi		Altre ritenute					
		BNCGLI70A01H501W						X											
		Codice fiscale altro incaricato		Sostituto		Dipendente		Autonomo		Capitali		Locazioni brevi		Altre ritenute					

Il campo **“Casi di non trasmissione dei prospetti ST, SV e/o SX”** presente in questa sezione deve essere compilato per indicare le situazioni nelle quali il sostituto può non allegare i prospetti ST, SV e/o SX al modello 770. In particolare deve essere indicato:

- **1** - nel caso di amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che non sono obbligate alla compilazione dei prospetti ST, SV e SX come specificato nella risoluzione n. 95 del 2017;
- **2** - nel caso di sostituto che non abbia operato ritenute relative al periodo d'imposta 2022 e che quindi non è obbligato alla compilazione dei prospetti ST e SV.



ATTENZIONE! Nel caso di invio separato del modello in presenza del flusso “autonomo”, il flusso “locazioni” va necessariamente unito a quello “autonomo”. Pertanto, nel caso di un sostituto che abbia effettuato ritenute su redditi di lavoro dipendente, lavoro autonomo e locazioni brevi il modello 770 può essere inviato in un unico flusso ovvero nel caso in invio separato con due flussi:

- ➔ INVIO 1: Dipendente
- ➔ INVIO 2: Autonomo e Locazioni

Il sostituto non può inviare un flusso Dipendente e Locazioni e altro invio con solo flusso Autonomo, né può inviare un flusso Dipendente e Autonomo e altro invio con solo flusso Locazioni. Nel caso in cui il sostituto non abbia operato ritenute su redditi di lavoro Autonomo il modello 770 può essere inviato in un unico flusso ovvero nel caso di invio separato con due flussi:

- INVIO 1: Locazioni
- INVIO 2: Dipendente

Impegno alla presentazione telematica

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall'incaricato (intermediari e società del gruppo) che presenta la dichiarazione in via telematica. L'incaricato deve riportare:

1	➔	il proprio codice fiscale;
2	➔	la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno, singolo o cumulativo, a presentare la dichiarazione;
3	➔	la firma;
4	➔	Inoltre, chi ha predisposto la dichiarazione (il contribuente o l'intermediario che effettua l'invio telematico).

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Riservato all'incaricato	Codice fiscale dell'incaricato			
	Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione			<input type="checkbox"/>
	Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione			<input type="checkbox"/>
	Data dell'impegno	giorno	mese	anno

VISTO DI

Il visto di conformità

Nella sezione **visto di conformità** (nella sezione finale del frontespizio) devono essere indicati i dati del soggetto che appone il visto di conformità della dichiarazione.

Il visto di conformità, ai sensi dell'articolo 1, comma 574, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), è necessario per l'utilizzo in compensazione dei crediti per importi superiori a 5.000 euro annui.

VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.		Codice fiscale del C.A.F.	
	Codice fiscale del professionista		FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA	

Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997

Il quadro ST e SV

I quadri ST e SV non hanno subito modifiche importanti rispetto al modello 770 dello scorso anno.

Il quadro ST

Il quadro ST si compone di 4 sezioni:

1	→	Sezione I (Erario);
2	→	Sezione II (Addizionale regionale);
3	→	Sezione III (Ritenute su redditi di capitale);
4	→	Sezione IV (Imposta sostitutiva operata sui proventi generati da partecipazione ad OICR PIR compliant italiani o stabiliti in uno Stato UE o SEE e da Polizze PIR compliant, riscattate prima del soddisfacimento del minimum holding period (circolare n. 3 del 26 febbraio 2018).



OSSERVA - L'esposizione dei dati di versamento nella prima e seconda sezione del quadro ST deve essere effettuata in forma aggregata. Dovranno pertanto essere indicati, solo nelle suddette sezioni, in maniera unitaria i versamenti che presentino identiche informazioni relativamente alla data di versamento, al codice tributo e al periodo di riferimento nonché, per la Sezione II, al Codice regione. Si precisa che, in presenza di versamenti codificati con diverse note, nel quadro ST devono essere compilati più righe.

Nei quadri ST e SV dovranno essere distinti i codici identificativi dei versamenti dei tributi sospesi nel 2023, causa alluvioni, con ripresa dei versamenti disposta nello stesso anno.

In particolare, al punto 10 (NOTE) dei quadri ST e SV, per il codice Z per sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, occorre indicare i codici:

1	→	Se nel rigo sono riportati i dati del versamento che doveva essere effettuato nel periodo compreso tra il 1° maggio 2023 e il 31 agosto 2023 dai sostituti di imposta che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori di Emilia-Romagna, Marche e Toscana, indicati nell'allegato 1 del decreto-legge 1° giugno 2023 n. 61. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 10 dicembre 2023 (art. 1 decreto-legge 1° giugno 2023 n. 61) (Solo prima e seconda sezione);
2	→	Se nel rigo sono riportati i dati del versamento che doveva essere effettuato nel periodo compreso tra il 2 novembre 2023 e il 17 dicembre 2023 dai sostituti di imposta che, alla data del 2 novembre 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei comuni delle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato, indicati nell'allegato A del decreto-legge 18 ottobre 2023 n. 145. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 18 dicembre 2023 (art. 21bis del decreto-legge 18 ottobre 2023 n. 145) (Solo prima, seconda e terza edizione);
3	→	Se nel rigo sono riportati i dati del versamento che doveva essere effettuato nel periodo compreso tra il 4 e il 31 luglio 2023 dai sostituti di imposta che, alla data del 4 luglio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023. Si considerano tempestivi i versamenti effettuati in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 (art. 3 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132).



ST1		CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA <small>(da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)</small>					Eventi eccezionali ²	
Sezione I		Periodo di riferimento		Ritenute operate	Crediti di imposta utilizzati a scomputo	Importo versato	Interessi	
Erario		1 mese	2 anno	3	4	5	6	7
ST2		Ravvedimento	Note	Codice tributo	Data di versamento			Sospensione
		9	10	11	12 giorno	13 mese	14 anno	15 Nota
								16 Importo sospeso

Il quadro SX

In questo quadro devono essere riportati i dati riepilogativi:

- ➔ del credito 2022 derivante dalla precedente dichiarazione – Mod. 770/2023 e del suo utilizzo in compensazione esterna, tramite Mod. F24, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997 entro la data di presentazione del 770/2024;
- ➔ dei crediti sorti nel corso del periodo d'imposta 2023 e del loro utilizzo in compensazione esterna tramite F24 ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997, come previsto dal comma 1, art. 15 del D.Lgs. n. 175 del 2014, tenuto conto degli eventuali crediti risultanti dal quadro DI.

Nei quadri SX1, SX2 e SX3 devono essere inseriti le informazioni sui crediti maturati nell'anno. In termini generali:

- Nel rigo **SX1** sono evidenziati i crediti da conguaglio o per eccedenza di versamento;
- Nel rigo **SX2** vanno indicati gli importi dei crediti da assistenza fiscale;
- Nel rigo **SX3** vanno indicati i crediti derivanti da benefici normativi utilizzati/erogati dal sostituto d'imposta (credito riconosciuto per famiglie numerose, crediti per canoni di locazioni, credito d'imposta in misura corrispondente all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale, di cui agli artt. 4 e 6-bis, del D.L. del 30/12/1997 n. 457, esteso alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari, dall'art. 2, comma 2 della Legge del 22/12/2008 n. 203, credito APE, ecc).

OSSERVA – Nel rigo SX 1 compare la nuova colonna 6 per il trattamento integrativo speciale. In tale punto **deve essere indicato il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario, riconosciuto dal sostituto d'imposta nei giorni festivi per il periodo dal 1° giugno al 21 settembre 2023** (di cui all'art. 39bis decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48).

L'importo corrisponde alla somma indicata nel campo 479 delle CU trasmesse.



